

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di
Vigilanza
Divisione Normativa Prudenziale
via Nazionale 91
00184 ROMA

Anticipata via e-mail: npv@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Documento di consultazione Banca d'Italia su “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari attuazione del D.lgs. 13 agosto 2011 n. 141”

Con riferimento al documento di consultazione in oggetto, presentiamo alcuni quesiti e chiarimenti con riguardo a talune specifiche disposizioni.

TITOLO I – Cap. 1- sez. I.4 – Destinatari della disciplina

Tra le quattro tipologie di soggetti destinatari non sembra che siano compresi gli Intermediari Finanziari nazionali già esercenti a pieno titolo l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, che quindi non intendono promuovere la costituzione di nuovi intermediari, né modificare il proprio oggetto sociale né allargare l'attività ai servizi di investimento.

A tal proposito si domanda se gli intermediari finanziari già iscritti all'elenco di cui all'art. 107 TUB e che non necessitano di modificare lo statuto sociale e il cui capitale sociale sia conforme alle richieste contenute nel Documento di consultazione, debbano presentare apposita istanza per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

TITOLO III – Cap. 1- sez. II.2 – Composizione, compiti e poteri degli organi societari

Il principio della separazione delle competenze e dei ruoli resta alla base della corretta gestione delle società ed è un presidio per la trasparenza delle operazioni.

Ciononostante, le strutture di minori dimensioni non possono permettersi, per motivi di organico e di costi, che il presidente dell'organo di supervisione strategica non svolga alcun ruolo esecutivo o gestionale, come previsto nel quinto capoverso. Ciò anche per evitare di comprimere la pluralità degli organi decisionali operativi.

A tal proposito si propone di modificare la disposizione prevedendo in presenza di limitate caratteristiche dimensionali, organizzative e operative dell'azienda che il Presidente possa anche svolgere funzioni di gestione e non solo di supervisione strategica.

TITOLO IV – Cap. 3- sez. XI.2 – Concentrazione dei rischi – Disposizioni transitorie

Come noto, l'attuale disciplina della concentrazione dei rischi per gli intermediari finanziari si differenzia da quella delle banche principalmente per i limiti più ampi alle esposizioni nei confronti della singola controparte e per le differenti ponderazioni di alcune tipologie di esposizione. Con specifico riguardo poi alle esposizioni nei confronti della singola controparte, l'attuale disciplina prevedeva la presenza di un regime di deroga temporanea che consentiva agli intermediari finanziari un limite individuale meno stringente (40% invece di 25%).

Il Documento di consultazione stabilisce in vista della scadenza del 31/12/2015, data in cui dovrebbe cessare la facoltà di assumere esposizioni oltre il 25% del Patrimonio di Vigilanza, l'imposizione di un requisito patrimoniale aggiuntivo sull'"eccedenza".

Tale requisito obbligherebbe gli intermediari ad effettuare pesanti aumenti patrimoniali a fronte di operazioni assunte nel pieno rispetto della normativa allora vigente e non modificabili sotto un profilo contrattuale, come ad esempio la quasi totalità dei crediti di firma.

Pertanto si propone di applicare il requisito patrimoniale aggiuntivo esclusivamente con riguardo alle nuove operazioni e di rendere esenti le esposizioni già in essere alla data di entrata in vigore della norma, purché contrattualmente non modificabili.